


Publicato il 07/05/2020

N.00269 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 00975/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Raffaella Vincenza Menza, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Landro,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Severino Cannata, Alberto Giordano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 8596 dell'8.8.2019 con il quale il direttore generale dell'USR
Piemonte ha decretato il depennamento dell'odierna ricorrente dalla graduatoria di

merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A017 ed ha dichiarato il mancato diritto all'immissione in ruolo con decorrenza 01.09.2019;

- della successiva graduatoria di merito, sconosciuta e mai pubblicata, della classe di concorso A017 della Regione Piemonte;

- ove presente e comunque sconosciuta, di ogni atto che eventualmente abbia depennato e/o escluso dalla graduatoria della classe di concorso A060, nonché della relativa e successiva graduatoria di merito della regione Piemonte;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;

nonché con i motivi aggiunti presentati in data 17.01.2020:

- del decreto n. 3272 del 4.11.2019, notificato a mezzo email il 7.11.2019, con il quale il direttore generale dell'USR Lombardia ha decretato il depennamento dell'odierna ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A060 della Regione Piemonte;

- della successiva graduatoria di merito, sconosciuta e mai pubblicata, della classe di concorso A060 della Regione Piemonte;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata dalla parte ricorrente con atto depositato il 9/4/2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Carlo Testori e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Premesso che i decreti dell'USR Piemonte e dell'USR Lombardia impugnati con il ricorso originario e con i motivi aggiunti si fondano sul provvedimento datato 8/5/2019 con cui il MIUR ha respinto l'istanza di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Romania dalla ricorrente;

Rilevato:

- che contro il diniego ministeriale la ricorrente ha proposto un ricorso respinto dal TAR Lazio, sez. III, con la sentenza n. 11081/2019;
- che contro tale decisione di primo grado la dott.ssa Menza ha proposto appello al Consiglio di Stato (RG 1477/2020) e che con decreto n. 1827 del 7 aprile 2020 il Consigliere delegato della sez. VI, in accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata, facendo riferimento a *“l'orientamento già espresso dalla sezione in analoghe fattispecie (cfr. sentenza n. 1198 del 2020)”*;

Ritenuto dunque:

- che, allo stato, il provvedimento del MIUR datato 8/5/2019 risulta ancora *sub iudice* e che, anzi, è ragionevole ipotizzare una prognosi negativa per l'Amministrazione;
- che conseguentemente non risulta ancora concluso il procedimento promosso dalla ricorrente ai fini del riconoscimento della formazione professionale;
- che in tale quadro le censure formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti (di illegittimità derivata dall'illegittimità del provvedimento MIUR 8/5/2019) sembrano presentare, ad un primo esame, apprezzabili profili di fondamento;

Rilevato altresì:

- che il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati anche a due docenti (Cannata Severino e Giordano Alberto) che risultano controinteressati nel presente giudizio in quanto inclusi nelle graduatorie di cui si controverte in posizione successiva a quella originariamente occupata dalla ricorrente e che dunque risulterebbero pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso;
- che la medesima posizione di controinteressati va peraltro riconosciuta a tutti i docenti che nelle predette graduatorie seguivano la ricorrente, prima del suo depennamento (dal n. 71 al n. 95 della graduatoria per la classe di concorso A017; dal n. 77 al n. 90 della graduatoria per la classe di concorso A060);
- che risulta dunque necessario provvedere, in vista della trattazione della causa nel merito, ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati come sopra individuati;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe e dei successivi motivi aggiunti, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nelle graduatorie da cui la ricorrente è stata depennata, originariamente collocati in posizione inferiore rispetto alla dott.ssa Menza;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia:

c) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglie la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario e con i motivi aggiunti e conseguentemente dispone la reimmissione della ricorrente, con riserva dell'esito del presente giudizio, nelle graduatorie da cui è stata depennata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Dispone che la ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 7 ottobre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Marcello Faviere, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO

